



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III – Personale della Scuola

MIUR/AOODRVE/UFF.III/5490 /C21

Venezia, 17 aprile 2014

AI DIRIGENTI
UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI
LORO SEDI

e, p.c. (...)

**OGGETTO: C.M. n. 34 del 1 aprile 2014 – schema di decreto interministeriale
Organico di diritto personale docente a.s. 2014/2015 - Prime indicazioni
operative - Assegnazione contingenti Scuola infanzia, scuola primaria e
sostegno.**

Con riferimento alla circolare ministeriale indicata in oggetto ed al relativo schema di decreto interministeriale, già inviati alle SS.LL., si forniscono le seguenti indicazioni operative al fine di consentire a codesti Uffici di svolgere le numerose e complesse operazioni finalizzate alla definizione degli organici dei vari ordini e gradi di scuola per l'a.s. 2014/2015.

Si comunicano, inoltre, i contingenti relativi alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e al sostegno agli alunni disabili (quota parte organico di diritto).

FORMAZIONE CLASSI SCUOLE OGNI ORDINE E GRADO

Come per i decorsi anni scolastici, riveste particolare importanza la corretta formazione delle classi e delle sezioni di scuola dell'infanzia.

Si invitano pertanto gli Uffici scolastici territoriali ad effettuare un'attenta verifica dei dati prospettati dai Dirigenti scolastici, sulla base delle disposizioni che seguono.

Le sezioni di scuola dell'infanzia e le classi di ogni ordine e grado dovranno essere costituite secondo i criteri e i parametri numerici indicati nel *"Regolamento recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133"* approvato con **D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2009 n. 151.

Nella tabella che segue si riportano, distintamente per ordine e grado di scuola, i limiti minimo e massimo di alunni per classe fissati dal citato DPR 81/2009.

Tipologia di scuola	numero minimo di alunni	numero massimo di alunni classi iniziali
scuola dell'infanzia (art.9)	18	26 (fino a 29)
scuola primaria (art.10) <ul style="list-style-type: none"> ▪ comuni montani ▪ pluriclassi 	15 (classi iniziali e successive alla prima) 10 8	27 18
scuola secondaria di I grado (art.11) <ul style="list-style-type: none"> ▪ mantenimento cl. successive alla prima (numero medio) 	18 (classi iniziali) 20	27 (fino a 28) elevabili a 30 solo nel caso di un'unica prima
scuola secondaria di II grado (art.16) – <ul style="list-style-type: none"> ▪ mantenimento cl. finali ▪ mantenimento cl. intermedie ▪ classi articolate 	27 (classi iniziali) 10 22 27 totali - con almeno 12 alunni per il gruppo minoritario	30

Le classi e sezioni che accolgono alunni disabili vengono formate, di regola, rispettando i seguenti limiti:

classi con la presenza di 1 alunno disabile massimo 25 alunni

classi con la presenza di 2 alunni disabili massimo 20 alunni

classi con la presenza di 1 alunno disabile grave, nel caso di esplicita e motivata necessità di riduzione del numero di alunni (c. 2, art. 5, DPR 81/2009): massimo 20 alunni.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Come di consueto le SS.LL. procederanno, sulla base dei citati parametri numerici, alla definizione dell'organico della scuola dell'infanzia, tenendo conto che non deve essere superato, nell'organico di diritto provinciale, il numero di posti attivato nell'organico di fatto del corrente anno scolastico 2013/14, comprensivo delle nuove sezioni autorizzate da questa Direzione con nota prot. n 9777 de 1° luglio 2013 e successive integrazioni, numero indicato nella tabella sottostante che riporta quindi il contingente relativo all'organico di diritto 2014/15.

Come per il decorso anno scolastico, la gestione delle distinte fasi relative all' organico di diritto e di fatto della scuola dell'infanzia, sarà riportato in apposita nota di prossima emanazione.

Si è ritenuto opportuno predisporre tale nota per chiarire la complessa procedura, che ogni anno coinvolge codesti Uffici e questa Direzione, per garantire che le eventuali nuove sezioni di scuola dell'infanzia, da attivare per l'a.s. 2014/15, rispondano ad effettive e comprovate esigenze, verificate da codesti Uffici.

Si evidenzia, come per i decorsi anni scolastici, la difficoltà per questa Direzione, di accogliere tutte le richieste, anche se motivate, a causa del ridottissimo numero di posti a disposizione.

CONTINGENTE SCUOLA INFANZIA O.D. A.S. 2014/15

Provincia	CONTINGENTE Scuola infanzia O.D. 2014/2015 (pari ai posti attivati in organico di fatto del corrente a.s. 2013/14)
Belluno	284
Padova	485
Rovigo	211
Treviso	558
Venezia	874
Verona	716
Vicenza	779
Totale	3.907

SCUOLA PRIMARIA

Le SS.LL. presteranno particolare attenzione al numero delle classi comunicate a SIDI dai Dirigenti scolastici, al fine di accertarne la conformità ai parametri numerici previsti dal citato D.P.R. n.81/2009.

A tal fine si ritiene utile riportare integralmente il contenuto del comma 6 dell'art.2 del D.P.R. n. 81/2009 che dispone testualmente quanto segue: *"I Dirigenti dell'Amministrazione scolastica e i Dirigenti Scolastici sono responsabili del rispetto dei criteri e dei parametri relativi alla formazione delle classi."*

Si richiama inoltre l'**esclusiva responsabilità dei Dirigenti scolastici** sia nel proporre all'Amministrazione scolastica classi non a norma, **sia il corretto utilizzo delle risorse di organico assegnate all'istituto.**

Classi inferiori a 15 alunni

Com'è noto, il numero dei posti da assegnare ad ogni istituzione scolastica viene calcolato sulla base del numero delle classi che funzioneranno nell' a.s. 2014/15.

Tenuto conto che il contingente assegnato dal MIUR a questa regione, anche se leggermente incrementato rispetto a quello autorizzato per l'a.s. 2013/14, non consente di far fronte in modo completo alle varie esigenze rappresentate dai Dirigenti Scolastici e dalle famiglie, si rende necessario prestare la massima attenzione nell'utilizzo delle risorse di organico, in modo che le stesse rispondano innanzitutto alle esigenze delle classi a norma, costituite cioè nel rispetto dei parametri numerici fissati dal D.P.R. n. 81/2009.

Ciò premesso i competenti Uffici Scolastici territoriali, dopo attenta e rigorosa verifica dei dati comunicati a SIDI dalle istituzioni scolastiche, terranno conto, ai fini del calcolo dei posti da attribuire, soltanto delle classi che rispettano i requisiti minimi stabiliti dall'art. 10 del regolamento citato (numero di alunni non inferiore a 15, tranne per le scuole di montagna o situate in piccole isole, per le quali il limite minimo è previsto in 10 alunni, nonché le classi costituite con meno di 15 alunni in quanto accolgono alunni disabili certificati).

Non dovranno, di norma, essere tenute in considerazione, ai fini dell'organico, le classi inferiori a 15 alunni, proposte dai Dirigenti scolastici in località che non ne giustificano il funzionamento, tranne il caso in cui gli alunni, se sommati a quelli del plesso più vicino individuato da codesti Uffici, non comportino lo sdoppiamento della classe in cui dovrebbero essere inseriti.

Le SS.LL. avranno cura di valutare caso per caso le singole situazioni intraprendendo le necessarie interlocuzioni con i Dirigenti scolastici interessati e i Sindaci dei Comuni in cui

funzionano e/o siano previste classi inferiori a 15 alunni, evidenziando loro che la presenza di tali classi comporta la riduzione dell'organico d'istituto ed incide negativamente sulla complessiva qualità dell'offerta formativa e dei servizi scolastici.

Calcolo dotazione organica d'istituto

Per l'a.s. 2014/15, il calcolo della dotazione organica d'istituto, operato dal sistema informativo, viene effettuato moltiplicando per 27 il numero delle classi prime, seconde, terze, quarte e quinte a tempo normale e dividendo il prodotto per 22 (orario contrattuale d'obbligo d'insegnamento di ciascun docente).

Il risultato dell'operazione costituisce l'organico d'istituto, in termini di posti cattedra e spezzoni orario.

In caso di funzionamento di classi a tempo pieno l'organico così determinato viene incrementato di due posti per ogni classe a tempo pieno (40 ore settimanali per classe più 4 ore).

Frazioni pari o superiori a 12 ore settimanali.

Come precisato nella citata C.M. n.34/2014 l'arrotondamento a posto intero delle frazioni orarie pari o superiori alle 12 ore, deve avvenire solo per riassorbire l'eventuale soprannumerario.

Frazioni inferiori all'orario di cattedra

Fatto salvo quanto precisato nel paragrafo precedente, se non si verifica l'esigenza di evitare situazioni di esubero, le predette frazioni orarie, siano esse inferiori, pari o superiori alle 12 ore ma comunque inferiori alle 22 ore settimanali, non potranno essere considerate posti interi.

Tali frazioni devono essere conteggiate tra gli spezzoni la cui copertura avverrà in organico di fatto, **ma devono rientrare nel contingente assegnato e quindi comunicate a SIDI**.

Costituzione posti interi con spezzoni orario

Si prevede, anche nella scuola primaria, la costituzione di posti interi (22 ore) aggregando ore residue dai posti comuni e da quelli d'inglese. La copertura di posti "misti", costituiti cioè da

ore di inglese e ore di posti comuni, dovrà ovviamente avvenire mediante docenti in possesso dei requisiti per l'insegnamento della lingua inglese.

Classi a tempo pieno

In considerazione della generalizzata richiesta di attivazione di classi a tempo pieno, i Dirigenti degli UST, nei limiti del contingente assegnato, provvederanno ad accogliere tutte le richieste relative alle classi prime secondo il seguente ordine di priorità:

- 1) negli istituti in cui sono già presenti classi a tempo pieno, attribuzione di tante nuove prime a tempo pieno quante sono quelle attualmente funzionanti;
- 2) concessione di classi prime a tempo pieno alle istituzioni scolastiche ove attualmente non è attivata tale tipologia di classi;
- 3) eventuale incremento di classi prime a tempo pieno nelle scuole indicate al punto 1) dove è già presente questo tipo di classi.

Si evidenzia che le classi a tempo pieno successive alle prime saranno attivate, al fine di garantire la continuità didattica, in numero pari alle precedenti classi della stessa tipologia avviate nel corrente anno scolastico.

Per l'a.s. 2014/15 non è pertanto consentito avviare ulteriori classi a tempo pieno successive alle prime oltre a quelle che garantiscono la continuità dei corsi già formalmente avviati.

Le SS.LL. dovranno comunque accertare, presso le singole istituzioni scolastiche, che le proposte di classi a tempo pieno, qualunque sia la classe di frequenza, siano sempre giustificate dalle specifiche richieste delle famiglie e che esistano nelle scuole tutte le condizioni per poter attuare tale modello che, com'è noto, prevede 2 insegnanti, 44 ore settimanali e alcuni rientri pomeridiani.

Si ritiene utile ribadire, a tal proposito, l'obbligo di far funzionare le classi a t.p. per non meno 40 ore settimanali, comprensive del tempo dedicato alla mensa, con rientri pomeridiani.

Solo le 4 ore in più rispetto alle 40 settimanali possono essere utilizzate, nell'ambito dell'organico d'istituto, secondo le indicazioni riportate nella CM n. 34/2014, per l'ampliamento del tempo pieno e per altre attività previste dal Piano dell'offerta formativa.

Criteri utilizzo risorse organico e ore residue

I posti di organico assegnati alle Istituzioni scolastiche e quelli che si rendono disponibili per la presenza del docente esterno di Religione Cattolica o per altre cause, devono essere correttamente impiegati.

A tal fine si evidenzia che, pur nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche devono comunque applicare le seguenti regole e priorità:

- 1) l'orario delle classi a tempo pieno, formalmente autorizzate dall'UST, non deve essere inferiore alle 40 ore settimanali, comprensive della mensa;
- 2) Le 4 ore che residuano per ogni classe a tempo pieno devono essere impiegate, al pari delle ore che si liberano per la presenza del docente esterno di Religione Cattolica o per altre cause, secondo la seguente priorità:
 - a) garantire il mantenimento dei modelli orari in atto nella scuola, assicurando la continuità sia del tempo scuola con rientri pomeridiani, avviato negli anni scolastici precedenti, sia la copertura del tempo mensa;
 - b) garantire il più possibile la copertura delle attività alternative alla Religione Cattolica;
 - c) organizzare attività didattiche ed educative in base al Piano dell'offerta formativa.

Si evidenzia che **l'orario delle classi ordinarie non deve essere ridotto per coprire le ore di mensa, nell'ipotesi di tempo scuola organizzato su cinque giorni.**

Le più o meno ampie disponibilità orarie che si vengono a creare nelle istituzioni scolastiche per effetto della presenza di classi a tempo pieno, del docente esterno di Religione o per altre cause, non devono comportare alcun esonero, anche parziale, di personale docente. Le ore disponibili devono pertanto essere destinate alle attività didattiche ed educative rivolte agli alunni, secondo le priorità illustrate.

Si richiama ancora una volta la responsabilità dei Dirigenti scolastici in merito al legittimo e corretto utilizzo dei posti attribuiti, anche in relazione all'incidenza delle decisioni assunte sulla spesa pubblica.

Pluriclassi

In caso di assoluta necessità potranno essere costituite pluriclassi anche con un numero di alunni leggermente superiore a 18.

Insegnamento lingua Inglese - Pieno utilizzo docenti di classe in possesso requisiti- Individuazione

Per la copertura dei posti di lingua Inglese i Dirigenti scolastici dovranno individuare tutti i docenti titolari in possesso dei requisiti per impartire tale insegnamento, che sinteticamente si

richiamano:

- superamento concorso ordinario (concorsi precedenti a quelli banditi con DDG n. 82/2012) o partecipazione a sessione riservata, con contestuale superamento della prova di lingua Inglese;
- laurea in Lingua e civiltà straniera (pluriennale Inglese);
- laurea in Scienze della formazione primaria con superamento esami lingua Inglese;
- specializzazione (almeno livello B1) conseguita al termine di corsi di formazione organizzati dagli Uffici Scolastici Regionali.

Si evidenzia che dovranno essere impiegati a tal fine tutti i docenti che concluderanno, entro il 31 agosto 2014, i corsi di formazione linguistica organizzati dall'USR, i cui nominativi, già noti a codesti Uffici Provinciali, dovranno essere comunicati ai Dirigenti scolastici.

Tali docenti sono pertanto obbligati ad impartire l'insegnamento dell'Inglese nelle classi loro assegnate, come prevede espressamente la C.M. n. 34/2014 e lo schema di decreto interministeriale alla stessa allegato.

In relazione a quanto disposto dalla citate disposizioni, i Dirigenti scolastici dovranno porre in essere gli opportuni accorgimenti organizzativi affinché tutti i docenti in servizio nell'istituzione scolastica, in possesso dei requisiti richiamati, impartiscano l'insegnamento della lingua Inglese nelle classi loro assegnate.

Fabbisogno insegnanti specialisti di lingua Inglese

Si potrà fare ricorso ad insegnanti specialisti solamente per le ore e i posti di lingua Inglese che non è stato possibile coprire attraverso l'equa distribuzione dei carichi orari ai docenti titolari in possesso dei requisiti, secondo le indicazioni sopra riportate.

I posti interi da assegnare agli specialisti devono raggiungere l'orario di cattedra (22 ore settimanali).

Riequilibrio organico istituzioni scolastiche con presenza di specialisti esterni di lingua Inglese – Compensazione con posti comuni

In relazione alle differenziate situazioni che si verranno a determinare nelle istituzioni scolastiche in ragione della necessità più o meno consistente di fare ricorso agli specialisti di lingua Inglese, aggiuntivi rispetto all'organico di base calcolato secondo i parametri previsti dalla normativa vigente, si forniscono le seguenti indicazioni operative.

Gli UST, dopo aver effettuato la prima assegnazione del predetto organico di base, prenderanno in esame le richieste dei Dirigenti delle scuole dove, dopo aver coperto nella misura massima possibile le ore/posti di lingua Inglese con i docenti titolari specializzati (o in possesso degli altri requisiti), si presenta la necessità di nominare, sui posti residuati da tali operazioni, altri insegnanti di lingua Inglese (specialisti).

Provvederanno quindi ad autorizzare tali posti di lingua Inglese e, nello stesso tempo, a detrarre un corrispondente numero di posti e ore comuni, pari al numero di posti e ore di lingua Inglese da assegnare agli specialisti.

In questo modo si raggiunge un equilibrio tra gli organici delle istituzioni scolastiche, altrimenti differenziati in relazione alla presenza più o meno consistente di specialisti di lingua Inglese.

CONTINGENTE SCUOLA PRIMARIA

Si comunica il contingente relativo ai posti di scuola primaria che potranno essere istituiti in organico di diritto.

Tale contingente, pari a complessivi **16.800 posti** (16.790 assegnati dal MIUR e 10 tratti dal contingente della scuola secondaria di 1° grado), è stato determinato confermando i posti attivati nell'organico di fatto per l'a.s. 2013/14 per tutte le province, ad eccezione della provincia di Verona alla quale, in ragione del notevole aumento del numero di alunni, sono

stati assegnati 20 posti in più.

Nell'assegnazione dei contingenti si è tenuto conto dei dati presenti a SIDI alla data odierna.

PROVINCE	<u>CONTINGENTE ORGANICO DI DIRITTO</u> <u>A.S.2014/15</u>
BELLUNO	713
PADOVA	3.113
ROVIGO	714
TREVISO	3.180
VENEZIA	2.774
VERONA	3.160
VICENZA	3.146
TOTALE	16.800

SOSTEGNO

Com'è noto, l'art. 15, comma 2 della legge 8.11.2013 n. 128 ha previsto l'incremento, per gli aa.ss. 2013/14 e 2014/15 dell'organico di diritto dei posti di sostegno, al fine di garantire maggiore stabilità al predetto organico.

Nella nostra regione, come risulta dalla tabella E allegata allo schema di decreto interministeriale trasmesso con la C.M. n. 34/2014, una prima quota, pari a 420 posti, è già stata assegnata alle province e sono già state effettuate le assunzioni a tempo indeterminato previste dalla CM n. 362 del 6.2.2014.

La seconda quota, pari a 1.224 posti, viene assegnata con la predetta CM n. 34/2014 e si aggiunge ai 3378 posti dell'organico di diritto 2013/14 e ai citati 420 previsti dalla CM n. 362/2014, per un totale di 3.798 posti.

I 1224 posti sono stati ripartiti tra le province in proporzione al numero di alunni disabili certificati, risultanti dai dati a SIDI, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado nel corrente anno scolastico 2013/14

In sede di definizione dell'organico di fatto si provvederà ad assegnare la restante parte del contingente autorizzato dal MIUR (ulteriori 938 posti) sulla base delle effettive esigenze accertate.

Nella tabella che segue è indicata la ripartizione dei posti di sostegno tra le province

Distribuzione posti di sostegno OD 2014/15 in base al numero di alunni con disabilità in OF 2013/14

	Alunni con disabilità			Posti sostegno				
	OD 2013/14	OF 2013/14	Peso % alunni OF 2013	OD 2014/15	OD 2013/14	posti legge 128.2013	totale posti OD 13.14	Differenza OD 2014/15 - OD 2013/14
Belluno	686	721	4,6%	231	160	20	180	51
Padova	2.103	2.251	14,4%	722	469	58	527	195
Rovigo	880	921	5,9%	295	165	21	186	109
Treviso	2.380	2.530	16,1%	811	589	73	662	149
Venezia	2.284	2.480	15,8%	795	542	67	609	186
Verona	3.116	3.344	21,3%	1.072	686	85	771	301
Vicenza	3.229	3.420	21,8%	1.096	767	96	863	233
Veneto	14.678	15.667	100%	5.022	3.378	420	3.798	1.224

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Formazione classi

In relazione ai parametri numerici previsti dall'art. 11 del D.P.R. n. 81 del 20.3.2009, le SS.LL. verificheranno con il massimo rigore tutte le situazioni in cui i Dirigenti scolastici propongono classi inferiori ai parametri minimi fissati dal citato regolamento.

Tenuto conto che il contingente assegnato dal MIUR per l'a.s. 2013/14 è ridotto rispetto a quello dell'a.s. in corso, le SS.LL. valuteranno la necessità di non procedere allo sdoppiamento delle classi in presenza di una o due unità eccedenti il limite massimo previsto dal predetto DPR.

Si evidenzia che le classi dovranno essere costituite tenendo conto dei soli alunni iscritti e non anche degli eventuali ripetenti.

Dovranno comunque essere valutate, con particolare attenzione, le classi che accolgono alunni diversamente abili certificati.

Classi a tempo prolungato

Tali classi possono essere autorizzate, nei limiti della dotazione organica assegnata, solo su richiesta delle famiglie, per un orario settimanale medio di almeno 36 fino a 38 ore, comprensivo del tempo da dedicare all'assistenza alla mensa.

Le attività didattiche devono obbligatoriamente svolgersi anche in orario pomeridiano con due, massimo tre rientri (art. 7 schema di decreto interministeriale allegato alla C.M. n.10/2013).

Non è consentito ridurre le ore di lezione al di sotto delle 36 ore settimanali per coprire le ore di mensa e aumentare il numero dei rientri pomeridiani.

Le classi a tempo prolungato possono essere attivate solo in presenza di strutture e servizi idonei in grado di consentire lo svolgimento di attività didattiche anche in fasce orarie pomeridiane e sempreché si preveda, in progressione, la formazione di almeno un corso intero. Le SS.LL., nel confermare o istituire tale tipologia di classi, previa puntuale verifica di tutte le condizioni richieste, procederanno secondo il seguente ordine di priorità:

- 1) conferma dei corsi a tempo prolungato attualmente funzionanti, concedendo tante nuove prime quante sono le prime attualmente attivate e garantendo la continuità delle classi successive alle prime ;
- 2) concessione di nuove classi a tempo prolungato alle istituzioni scolastiche ove attualmente non è attivata tale tipologia di classi;
- 3) incremento di classi a tempo prolungato nelle scuole dove è già presente questo tipo di classi.

Si ritiene opportuno ricordare che, nelle scuole in cui sono presenti sia classi a tempo prolungato che classi a tempo normale, il numero delle classi prime si determina sulla base del numero complessivo degli alunni iscritti, procedendo alla costituzione delle classi a tempo prolungato solo qualora il numero delle richieste sia sufficiente alla formazione di almeno una classe di tale tipologia.

Cattedre materie letterarie – ore di approfondimento

Com'è noto, l'assetto organico della scuola secondaria di I grado è definito dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009. Fermo restando che le ore di approfondimento concorrono alla costituzione delle cattedre, si deve evitare che le cattedre di materie letterarie siano costituite con il solo contributo delle ore di approfondimento, come precisato nella nota del MIUR prot. n. 9583 del 27.10.2010.

Cattedre di seconda lingua comunitaria

Si evidenzia l'obbligo, previsto dall'art. 14, comma 2 del DPR n. 81/2009, di tenere conto, nell'offerta della seconda lingua comunitaria, della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola. Eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda

lingua comunitaria possono essere accolte dalle SS.LL. solo nel caso in cui la cattedra sia priva di titolare, non vi siano nella provincia docenti di ruolo in attesa di sede definitiva o DOP e comunque non si determinino situazioni di soprannumero, anche parziale (riduzione ore nella scuola).

Inglese potenziato: condizioni e verifica dati inseriti a SIDI da istituzioni scolastiche

La possibilità di utilizzare le due ore della seconda lingua comunitaria per potenziare l'insegnamento della lingua inglese potrà realizzarsi solo in sede di definizione dell' organico di fatto, sempre che le richieste delle famiglie consentano la costituzione di almeno una classe e a condizione che non vi sia esubero di docenti della seconda lingua comunitaria da accertare, dopo la pubblicazione dei movimenti, sia a livello di singola istituzione scolastica sia a livello provinciale .

Le SS.LL. pertanto avranno cura di verificare che i dati inseriti a SIDI da parte delle scuole, relativamente alle lingue comunitarie, non prevedano già in organico di diritto l'inglese potenziato.

Solo per le classi 2[^] e 3[^], in prosecuzione delle attuali 1[^] e 2[^] eventualmente già avviate con l'inglese potenziato, le relative ore (5 per classe) saranno invece confermate in organico di diritto.

E' appena il caso di precisare che qualora si realizzino tutte le condizioni, in organico di fatto, per attivare l'inglese potenziato, la copertura delle relative ore (5) deve avvenire con un unico docente.

Corsi ad indirizzo musicale

I posti derivanti da tali corsi, regolati dal D.M. 6 agosto 1999 n. 2001, devono essere tutti istituiti in organico di diritto e rientrare nel contingente assegnato.

CONTINGENTE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Questa Direzione, con successiva nota, procederà all'assegnazione del contingente relativo alla scuola secondaria di 1° grado, dopo aver verificato l'ammontare delle effettive necessità.

ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Come per la scuola secondaria di 1° grado, questo Ufficio provvederà a comunicare il contingente e a fornire le specifiche indicazioni operative.

L'assegnazione del contingente ad ogni singola provincia avverrà dopo aver accertato l'ammontare delle effettive necessità.

A tal fine si invitano le SS.LL. a verificare, con il massimo rigore, le classi proposte dai Dirigenti scolastici, tenendo conto dei parametri numerici fissati dagli artt. 16 e 17 del D.P.R. 20 marzo 2013 n. 81.

Si raccomanda, come di consueto, la puntuale e completa comunicazione dei dati (alunni, classi, posti) al sistema informativo, sia da parte delle scuole sia da parte degli Uffici Scolastici Territoriali.

Si ringrazia per la consueta, indispensabile collaborazione e si inviano cordiali saluti.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
F.to Gianna Marisa Miola